

Assistiti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad usufruire del trasferimento per cure all'estero (E/112 o Similari) in strutture pubbliche o convenzionate in uno dei Paesi dell'U.E., S.E.E. o in un Paese convenzionato in forma diretta

Compete a tali assistiti il rimborso delle spese di viaggio in quanto queste sono considerate parte integrante della prestazione sanitaria.

Il costo del biglietto del mezzo di trasporto autorizzato dal Centro Regionale di Riferimento per l'assistito e l'eventuale accompagnatore viene rimborsato nella misura dell'80%.

Qualora il C.R.d.R. non si sia espresso sul mezzo da utilizzare, compete all'assistito un rimborso pari all'80% della tariffa più economica del mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di cura.

L'assistito, entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento dell'ultima prestazione sanitaria deve inoltrare la domanda (vedi allegato in appendice) al Distretto territorialmente competente allegandovi i biglietti.

Con provvedimento del Direttore del Distretto si provvederà alla liquidazione del dovuto.